



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.04.2021

Info/76(R)/TARI E RIFIUTI DA ATTIVITA' NON DOMESTICHE: La nota interpretativa del MITE

**TARI E RIFIUTI DA ATTIVITA' NON DOMESTICHE :
LE ITERPRETAZIONI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE SULL'APPLICAZIONE
DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS. 116/2020
STOP PER I RIFIUTI DELLE INDUSTRIE**

Facciamo seguito alla infoAMIS sotto riportata per informare che, il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto con un comunicato (v. su: https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/2021/Circolare_MATTM_MEF.pdf), anche annunciata da un articolo del Sole 24 ore (allegato), **della tanto attesa nota del 12 aprile u.s., a firma del Direttore Generale**, nella quale vengono forniti alcuni indirizzi per l'applicazione del Decreto Legislativo 116/2020.

Il documento è volto a provare a fare chiarezza su alcuni aspetti applicativi riguardo alle modifiche introdotte con il Dlgs 116/2020, che, con l'eliminazione dell'assimilazione da parte dei Comuni e l'indicazione ex lege (per tipologia e attività) dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, rischiano di produrre riflessi non indifferenti sull'applicazione della TARI da parte dei Comuni.

Invitando enti pubblici, gestori privati e, soprattutto, le utenze produttive, alla attenta lettura della nota ministeriale allegata, si evidenziano alcuni importanti elementi interpretativi:

➤ **dichiarazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche e applicazioni TARI**

Il Ministero, dopo un excursus normativo sulla situazione creatasi a partire dal 2021 per la modifica della disciplina da parte del Dlgs 116/2020, richiama l'attenzione sul **disposto dell'art. 30 comma 5 del D. L. n. 41 del 2020** (v. nostra InfoAMIS sotto), in base al quale si è statuito che la **scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune entro il 31 maggio di ciascun anno**. Limitatamente al 2021, la medesima disposizione prevede che gli atti dei Comuni afferenti alla TARI debbano essere approvati entro il termine del 30 giugno.

Poi prosegue considerando che, visto che il punto 2-bis dell'art. 198 del TUA (così come modificato dal Dlgs 116/2020) prevede **che le utenze non domestiche possono conferire fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani **previa dimostrazione mediante attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero degli stessi, ne consegue che **la comunicazione**, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, **deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero**.

Importante anche la precisazione nella nota che **l'attestazione del gestore privato** che effettua l'attività di avvio al recupero dei rifiuti **è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI** in rapporto alla quantità dei rifiuti .

Si ribadisce tuttavia che per le stesse utenze **rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa** , calcolato sui servizi forniti indivisibili.

➤ **valenza del periodo temporale dei cinque anni previsto per la scelta del gestore e del servizio pubblico o ricorso al mercato**

Appare significativa, soprattutto ai fini della pianificazione dei rapporti contrattuali con gli operatori privati, la precisazione (v. inizio della quarta pagina) che **"la detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento da parte dell'utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni, cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato.** Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla **possibilità** del gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio .

➤ **applicazione TARI a utenze industriali e artigiane.**

Altro importante chiarimento è quello relativo al fatto che **sia le superfici industriali sia quelle artigianali di produzione, compresi i magazzini di materie prime, sono escluse dal pagamento sia della quota fissa che di quella variabile della TARI.**

Questa è la nuova interpretazione richiamata al punto C) della Nota ministeriale, dove si precisa anche che **continuano, invece, ad applicarsi i prelievi**, sia della quota fissa che della quota variabile della TARI, sui rifiuti **relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connesse alle stesse.**

Si evidenzia che, riguardo alle **"attività artigianali"**, la nota precisa che **"considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA"**.

Ciò indurrebbe a pensare che l'espresso riferimento per le attività artigianali all'art. 184, comma 3, lett. d) (cioè riguardo ai rifiuti prodotti dalle lavorazioni artigianali **se diversi da quelli definiti urbani**) rende diversamente applicabile l'esclusione rispetto alle attività industriali. Infatti se è vero che l'esclusione delle attività industriali dall'allegato L-quinquies del TUA così come modificato, appare evidente, non si può dire lo stesso per le attività artigianali per le quali l'esclusione non è automatica, ma avviene solo in presenza di una produzione di rifiuti non urbani (elencati nell'allegato L-quater) debitamente comprovata.

Per tutto il resto si rimanda alla lettura della nota e ci si riserva eventuali successivi commenti.